

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2536-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRAXI, DE MICHELIS, NONNE, RAIS, CAPRIA,
CONTE, DI DONATO, MARIANETTI, MANCINI GIA-
COMO, NOCI, TIRABOSCHI, SIGNORILE, CERUTTI,
CIAMPAGLIA, BIONDI**

**Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'ar-
ticolo 13 dello Statuto speciale della Regione autonoma
della Sardegna**

*[Testo della proposta di legge n. 2536, risultante dallo stralcio delle
disposizioni contenenti stanziamenti di spesa per il 1988 e relative
norme di copertura finanziaria, approvato dalla V Commissione
permanente (Bilancio), in sede legislativa, nella seduta del
14 dicembre 1988]*

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

OBIETTIVI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

ART. 1.

(Obiettivi).

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna, lo Stato, con il concorso della Regione, dispone un intervento aggiuntivo, da attuarsi mediante un programma organico, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

2. Gli obiettivi dell'intervento sono:

a) l'ammodernamento, anche attraverso lo sviluppo dell'accumulazione interna, e la diversificazione del sistema economico regionale, nonché la sua equilibrata diffusione sul territorio, con il superamento tra aree svantaggiate ed aree forti, nella prospettiva del mercato unico europeo;

b) la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali, del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico, nonché il risanamento e la valorizzazione del territorio;

c) la riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, in coerenza con i poteri ad esse attribuite dallo Statuto speciale e per il miglior raggiungimento delle finalità di crescita e di sviluppo della Sardegna;

d) l'incremento dell'occupazione, la creazione di occasioni di lavoro per i giovani, il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita nella Regione;

e) la realizzazione di un'effettiva « continuità territoriale » tra la Sardegna e la penisola, attraverso la creazione di un articolato sistema di trasporti, anche interni, tale da garantire, rispetto al resto del paese, la parificazione delle opportunità economiche, sociali e civili;

f) il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e il miglioramento del livello dei servizi per adeguare la pubblica amministrazione, a cominciare dal sistema giudiziario e dall'istruzione scolastica, alla domanda sociale e alle esigenze di crescita e sviluppo della Regione.

ART. 2.

(Contenuto dell'intervento e coordinamento).

1. L'intervento è costituito dall'insieme degli obiettivi e delle azioni previste dalla presente legge, sia di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che quelle demandate alle amministrazioni statali, alle aziende autonome, agli enti pubblici economici e ad ogni altro soggetto comunque sotto controllo pubblico.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'intervento sarà coordinato con le risorse statali ordinarie e straordinarie, con quelle regionali e con quelle della Comunità economica europea.

ART. 3.

(Durata, articolazione e collegamento dell'intervento con il bilancio finanziario della Regione).

1. L'intervento di cui alla presente legge ha durata decennale. Per la sua attuazione si provvede:

a) per il periodo 1988-1997 con un apporto complessivo di 7.000 miliardi di lire, come indicato all'articolo 31;

b) per il periodo successivo, con le modalità di cui al comma 7 del presente

articolo, si stabilirà se proseguire l'intervento di cui alla presente legge o attribuire le risorse finanziarie in via ordinaria alla Regione autonoma della Sardegna.

2. L'intervento per quanto non definito nei successivi articoli si attua mediante un programma triennale che viene aggiornato ogni anno preliminarmente alla discussione dei documenti di bilancio regionale. Il bilancio pluriennale della Regione autonoma della Sardegna ne incorpora l'articolazione finanziaria.

3. Il programma triennale e i relativi atti di aggiornamento di cui al comma 2 determinano la ripartizione delle quote finanziarie da assegnare ai singoli settori di intervento.

4. Il bilancio annuale della regione specifica in apposite tabelle il programma annuale di attuazione e per particolari interventi riporta l'elenco dei progetti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

5. Per le finalità indicate nel presente articolo, le amministrazioni dello Stato entro trenta giorni dall'approvazione dei documenti di bilancio dello Stato inviano alla Regione autonoma della Sardegna il quadro delle risorse, i programmi e le ipotesi per le materie di loro competenza ricadenti nel territorio della Sardegna, nonché una relazione sullo stato di attuazione degli interventi riferiti agli anni precedenti.

6. Per l'anno 1988, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi e in attesa della formulazione del programma, le risorse vengono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna che predispone, in allegato ai documenti del bilancio regionale, un programma di spesa secondo le finalità generali della presente legge.

7. Un anno prima della scadenza della presente legge, prevista dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, verrà indetta una Conferenza straordinaria per verificare lo stato di attuazione della

legge e le modalità più opportune per proseguire, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale, l'intervento aggiuntivo a favore della rinascita economica e sociale della Sardegna. La Conferenza è costituita dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e da quelli cui sono conferite attribuzioni ai sensi della presente legge, nonché dai componenti la Giunta regionale. Alla Conferenza intervengono anche le Commissioni parlamentari e consiliari competenti in materia di bilancio e programmazione. La Conferenza verifica il risultato delle azioni attuate per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e delibera in ordine alla necessità di proseguire ed aggiornare l'intervento ovvero stabilisce il trasferimento delle risorse finanziarie aggiuntive al bilancio della Regione autonoma della Sardegna. Il Governo attua le conseguenti iniziative per portare ad esecuzione quanto stabilito dalla Conferenza.

ART. 4.

(Approvazione del programma).

1. Entro i successivi sessanta giorni dalla data di cui al comma 5 dell'articolo 3 la Regione autonoma della Sardegna trasmette al CIPE il programma triennale e gli allegati atti di aggiornamento. Il CIPE, sentito il Comitato Stato-Regione di cui all'articolo 5, entro i successivi trenta giorni lo approva.

ART. 5.

(Comitato Stato-Regione).

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito un Comitato Stato-Regione, composto dai rappresentanti:

a) del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede;

- b) del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- c) del Ministro delle partecipazioni statali;
- d) del Ministro dei trasporti;
- e) del Ministro della marina mercantile;
- f) del Presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna;
- g) dell'Assessore regionale alla programmazione;
- h) dell'Assessore regionale agli enti locali;
- i) dell'Assessore regionale ai trasporti.

2. Il Comitato Stato-Regione formula al CIPE pareri, osservazioni e proposte di integrazione sul programma triennale e sui relativi aggiornamenti e vigila sull'attuazione degli interventi da parte delle amministrazioni statali.

3. Il Comitato di cui al presente articolo è integrato di volta in volta dai rappresentanti dei Ministri e degli Assessori regionali competenti in ordine alle materie in discussione.

ART. 6.

(Coordinamento degli interventi).

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle proposte del Comitato Stato-Regione, coordina l'intervento ordinario di tutte le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con l'intervento aggiuntivo per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

2. A tal fine il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in caso di accertamento di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, sentito il Comitato Stato-Regione, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

ART. 7.

(Nomina del Presidente della Regione a Commissario straordinario di Governo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Presidente della Regione autonoma della Sardegna può essere nominato Commissario di Governo per l'attuazione di particolari interventi previsti dai programmi triennali e dai piani di attuazione.

ART. 8.

(Attuazione degli interventi).

1. I programmi sono attuati dalla Regione autonoma della Sardegna secondo le procedure stabilite dalla legge regionale di programmazione.

2. Gli interventi di esclusiva competenza delle amministrazioni statali sono attuati dalle medesime d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna.

3. Per i programmi ed i progetti che richiedono l'intervento di una pluralità di soggetti il Presidente della Regione promuove la definizione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale e dai relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3, che richiedano l'iniziativa di soggetti di diritto privato, la Regione può promuovere la conclusione di contratti di programma secondo le modalità applicative definite con decreto del Presidente della Regione.

5. Per l'attuazione e la gestione degli interventi previsti dal programma triennale e dai relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3, la Regione può promuovere la costituzione di società di diritto privato, anche a prevalente partecipazione pubblica, o può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, in società precedentemente costituite.

ART. 9.

(Autonomia finanziaria).

1. Ai fini della promozione e del perseguimento in forma organica degli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge, tutte le somme destinate alla Regione autonoma della Sardegna nei settori oggetto di competenza regionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono assegnate dallo Stato senza vincolo di specifiche destinazioni, salvo il caso di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale.

CAPO II

GLI ENTI INTERMEDI IN SARDEGNA

ART. 10.

(Istituzione di nuove province).

1. Al fine di consentire una più ampia partecipazione democratica e una più efficace azione amministrativa sono istituite sul territorio della Sardegna, in aggiunta a quelle esistenti, tre nuove province.

2. La determinazione degli ambiti territoriali e dei capoluoghi avviene con legge nazionale sulla base delle proposte che formulerà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale della Sardegna che dovrà tener conto anche delle deliberazioni dei consigli dei comuni della Sardegna in ordine alla loro volontà di appartenere all'una o all'altra provincia.

3. Tutti i territori appartenenti a ciascuna provincia devono essere tra loro contermini.

4. È fatta salva la facoltà per la Regione, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, di modificare le circoscrizioni provinciali.

5. In deroga alla legislazione vigente l'istituzione delle tre nuove province non comporta la necessaria formazione nel loro territorio di organi di decentramento statale né modifica la competenza territoriale di quelli attualmente esistenti nella Regione i quali, pertanto, continuano ad operare anche con riferimento a quelle popolazioni ed a quei territori non più ricompresi nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano.

ART. 11.

(Compiti delle province della Sardegna).

1. Le province della Sardegna hanno autonomia statutaria.

2. Con legge regionale si provvede a disciplinare le forme di partecipazione delle province alla programmazione economico-sociale e territoriale della Regione.

3. La legge regionale può dettare disposizioni di integrazione e di attuazione in tutte le materie attribuite alla competenza delle province.

4. Le province predispongono un piano territoriale in conformità allo schema di assetto territoriale della Regione; tale piano è vincolante nei confronti dei piani e dei programmi urbanistici ed edilizi comunali ed in genere subprovinciali.

5. Nell'elaborazione dei suddetti piani provinciali deve essere assicurata la più ampia partecipazione dei comuni.

6. Alle province sono attribuiti i seguenti compiti di programmazione:

a) localizzazione di massima delle principali infrastrutture e delle più importanti vie di comunicazione;

b) localizzazione delle iniziative produttive nei diversi settori economici;

c) localizzazione e dimensionamento dei principali servizi sociali con particolare riguardo ai presidi sanitari;

d) tutela e valorizzazione delle risorse umane, delle risorse ambientali del patrimonio culturale e difesa del territorio in tutti i suoi aspetti.

7. Le province, inoltre, realizzano, sentiti i comuni interessati, opere ed interventi previsti nei programmi statali e regionali di livello intercomunale vasto o di livello provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

b) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

c) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi e delle acque, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle emissioni atmosferiche e sonore;

d) promozione delle attività culturali, sociali e sportive.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

ART. 12.

(Agevolazioni fiscali).

1. In attesa dell'istituzione dei punti franchi di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna sono stabilite le seguenti agevolazioni fiscali.

2. Gli imprenditori che operano in settori produttivi di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione che verranno individuati dal programma triennale e dai relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3, sono autorizzati a detrarre quale onere deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) una somma pari agli utili reinvestiti o destinati alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

ART. 13.

*(Maggiorazione degli incentivi
per la ricerca).*

1. Gli incentivi finanziari previsti dalla legislazione vigente, compresa quella sul Mezzogiorno a sostegno delle attività di ricerca e innovazione possono essere incrementati, per le iniziative realizzate in Sardegna, nella misura stabilita dal programma triennale e dai relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3.

2. L'incremento di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 50 per cento dell'importo massimo della incentivazione finanziaria ammessa dalle singole leggi.

ART. 14.

*(Innovazioni nell'agricoltura
e nell'artigianato).*

1. Il programma triennale di cui all'articolo 3 e i relativi atti di aggiornamento provvederanno a definire forme di incentivazione e di sostegno delle attività agricole, zootecniche ed artigianali, al fine di favorire la diffusione di innovazioni tecnologiche, di nuove varietà colturali e di nuovi prodotti, di promuovere la commercializzazione dei prodotti sia all'interno che all'esterno della Regione, di incentivare lo sviluppo di servizi per l'agricoltura e l'artigianato.

ART. 15.

*(Interventi per le aree urbane
e per le zone interne).*

1. Presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito per le opere pubbliche è istituito un « Fondo » per la concessione di mutui ai comuni e loro consorzi, con le stesse modalità e condizioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato, per la realizzazione di complessi organici di opere pubbliche finalizzati alla riqualifi-

cazione delle aree urbane e alla rivitalizzazione delle aree interne. Il « Fondo » concorre al finanziamento degli studi e dei progetti per la realizzazione dei complessi di opere di cui al presente articolo.

2. Con successiva legge regionale la Regione autonoma della Sardegna provvede a definire le aree caratterizzate da gravi fenomeni di spopolamento, di invecchiamento e da elevata disoccupazione e per le quali sussistono seri rischi di ulteriore degrado economico. Per queste aree, al fine di contrastare ulteriori fenomeni di esodo e di depauperamento economico e produttivo, il programma triennale e i relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3 provvederanno a definire forme di incentivazione e di sostegno alla produzione, con particolare riferimento a quelle agro-zootecniche, a quelle dell'artigianato tipico locale, nonché alle iniziative dirette a incrementare l'offerta ricettiva in collegamento con lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale in dette aree.

ART. 16.

(Interventi per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente).

1. Il programma triennale e i relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3 provvederanno a definire appositi interventi per la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali e per la valorizzazione e il risanamento del territorio, mediante la definizione di un apposito progetto finalizzato alla individuazione delle emergenze ambientali e degli interventi prioritari di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione.

ART. 17.

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale).

1. Il programma triennale e i relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3 provvederanno altresì alla individuazione

delle linee di intervento da attuare per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale della Sardegna.

ART. 18.

(Società di intermediazione per la banca d'affari).

1. Le aziende e gli istituti di credito aventi sede in Sardegna promuovono una società di intermediazione finanziaria.

2. Gli istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sardegna e l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), sono autorizzati a sottoscriverne il capitale. Alla società potranno partecipare anche gli operatori privati.

3. A valere sulle disponibilità di cui alla presente legge, per la finalità indicata al comma 1, il fondo di dotazione delle aziende o degli istituti di credito aventi sede in Sardegna è incrementato di lire cinque miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990.

4. La Banca d'Italia provvede ad emanare le necessarie direttive ai sensi della delibera del Comitato per il credito e il risparmio del 6 febbraio 1987.

ART. 19.

(Incentivi per l'occupazione giovanile).

1. Alle medie e piccole imprese industriali, artigianali e agricole, nonché alle imprese che erogano servizi e a quelle operanti nel settore turistico, anche se costituite in forma cooperativa, che, in aggiunta agli organici esistenti al 31 dicembre 1987, assumano giovani con contratti di formazione lavoro di durata triennale, ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è corrisposto un contributo pari

al 70 per cento degli oneri effettivamente sostenuti per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno, al 40 per cento per il terzo anno.

2. In deroga alla legislazione vigente l'assunzione di giovani con le provvidenze di cui al presente articolo riguarda anche le persone in età compresa tra i 29 anni e i 35 anni.

CAPO IV

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

ART. 20.

(Programma energetico regionale).

1. Il programma energetico regionale costituisce parte integrante dell'intervento aggiuntivo a favore della Sardegna di cui alla presente legge.

2. Il programma dispone gli interventi necessari ad assicurare l'autosufficienza energetica dell'isola sulla base del bilancio energetico regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 riguardano l'utilizzazione delle diverse fonti di energia, comprese quelle rinnovabili, nonché il risparmio energetico.

4. Il programma comprende altresì gli interventi necessari per la realizzazione della rete di distribuzione di gas metano o di altri fluidi energetici gassosi assimilabili, ivi compreso il gas di sintesi del carbone del Sulcis. Il prezzo di cessione del gas alle utenze civili e produttive, riferito all'unità di calore, non può comunque essere stabilito in misura superiore a quello del gas metano distribuito nelle regioni meridionali.

5. Il programma determina un regime selettivo di agevolazione tariffaria a favore delle attività produttive.

6. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) adotta le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

ART. 21.

*(Programmi di riforma
della pubblica amministrazione).*

1. Al fine di avviare un programma organico di riforma della pubblica amministrazione in Sardegna, il Ministro della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della pubblica istruzione, predispone due programmi pilota rispettivamente per la ristrutturazione e il più efficiente funzionamento degli uffici giudiziari e per l'ammodernamento delle strutture e delle funzioni del sistema scolastico, anche al fine di accelerare la sperimentazione dei nuovi ordinamenti didattici ed educativi della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i progetti pilota di cui al comma 1 devono essere sottoposti, unitamente al parere del Comitato Stato-Regione, al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

ART. 22.

(Provvedimenti per l'occupazione).

1. Le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti locali, gli enti pubblici operanti in Sardegna, nonché gli enti pubblici economici, possono completare gli organici previsti dalle vigenti disposizioni di legge attraverso l'assunzione di personale con contratti di diritto privato di durata non superiore ad un triennio.

2. Il programma triennale ed i relativi atti di aggiornamento di cui all'articolo 3 provvederanno a definire interventi organici e coordinati da parte della pubblica amministrazione, delle amministrazioni autonome e degli enti locali, per l'assunzione straordinaria di giovani per lo sviluppo di attività e di servizi socialmente utili. Le assunzioni sono effettuate con contratti a termine di durata non supe-

riore ad un triennio e anche in deroga alle vigenti dotazioni organiche del personale.

ART. 23.

(Progetto di sperimentazione per l'occupazione e la riforma del mercato del lavoro).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale avvia un progetto sperimentale per l'occupazione e per la riforma del mercato del lavoro.

2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 deve essere articolato in modo da prevedere:

a) la realizzazione in Sardegna di un esperimento pilota di massima occupazione stabile nel settore pubblico e nel settore privato;

b) il coordinamento fra tutti gli strumenti legislativi esistenti attraverso la rapida attivazione dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

c) la creazione, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, della società « Job-creation » SpA per la promozione di nuova occupazione da costituirsi con la partecipazione, oltre che della Regione, dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

ART. 24.

(Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica).

1. L'IRI, l'ENI e l'EFIM sono autorizzati a costituire con le Università di Cagliari e Sassari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un consorzio di ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio opera sulla base di specifici programmi approvati dal Ministro

per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Per l'attuazione dei programmi il consorzio potrà operare direttamente oppure in regime di convenzione con altri centri di ricerca o laboratori pubblici e privati.

ART. 25.

(Consorzio per l'insegnamento universitario a distanza).

1. Al fine di realizzare l'integrazione scientifica, didattica e funzionale fra le due università della Sardegna e per attuare il decentramento delle strutture universitarie, le Università di Cagliari e Sassari sono autorizzate a costituire un consorzio per l'insegnamento universitario a distanza. Per l'insegnamento a distanza il consorzio può realizzare apposite strutture telematiche, nonché attrezzature scientifiche, didattiche e di laboratorio sia direttamente sia affidandone l'esecuzione agli enti locali competenti per territorio.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consorzio tra le Università di Cagliari e di Sassari sono approvati lo statuto ed il regolamento del consorzio. Con il medesimo decreto è definito l'organico con riferimento al personale docente e non docente dislocato presso le strutture decentrate del consorzio, in aggiunta a quello ordinario di ciascuna università.

3. Con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consorzio per l'insegnamento universitario a distanza in Sardegna, sono definite le modalità per gli esami e per il conseguimento dei titoli previsti dagli attuali ordinamenti didattici universitari. I titoli rilasciati dal consorzio hanno a tutti gli effetti il medesimo valore legale dei titoli rilasciati dalle università statali.

ART. 26.

(Istituzione di borse di studio per laureati nelle università della Sardegna).

1. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione dei giovani laureati presso le università della Sardegna, compreso il Consorzio per l'insegnamento universitario a distanza di cui all'articolo 25, sono istituite, per il periodo relativo all'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, 1.000 borse di studio con una durata variabile da 1 a 3 anni.

2. Le borse di studio, la cui disciplina è definita con legge regionale, sono finalizzate all'inserimento dei giovani laureati presso centri universitari e di ricerca, aziende produttive, società di consulenza e società di ingegneria, sia in Italia che all'estero.

CAPO V

INTERVENTI
IN MATERIA DI TRASPORTI

ART. 27.

(Programma straordinario di potenziamento dei trasporti).

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di continuità territoriale tra la Sardegna e il resto del Paese, il Ministro dei trasporti, sulla base del Piano generale dei trasporti e in coerenza con le indicazioni del Piano regionale dei trasporti, di intesa con il Ministro della marina mercantile, predispone, in aggiunta agli interventi ordinari, un programma straordinario per il triennio 1989-1991 per l'ammodernamento del sistema portuale, ferroviario e stradale della Sardegna.

2. Nel programma di cui comma 1 sono contenute altresì le specificazioni operative dei programmi ordinari e straordinari dell'Ente per le ferrovie dello

Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), delle gestioni delle ferrovie in concessione, delle società a partecipazione statale concessionarie dei trasporti marittimi ed aerei da e per la Sardegna.

ART. 28.

(Norme in materia di gestione dei porti).

1. I porti di I e II classe sono gestiti da società costituite per i fini e per gli effetti del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, che possono gestire uno o più porti.

2. Nei porti dove opera l'Azienda mezzi meccanici le funzioni, i mezzi e il personale della predetta società sono trasferiti alle società di cui al comma 1.

ART. 29.

(Programmi per la viabilità).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, in aggiunta ai programmi ordinari per la viabilità in Sardegna, è tenuto a destinare per un programma straordinario di viabilità, da predisporre d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, una quota pari al 5 per cento degli importi destinati ai programmi autostradali nazionali.

2. Al fine di favorire lo sviluppo della viabilità provinciale, gli interessi sui mutui a carattere poliennale contratti dalle province per la realizzazione di strade provinciali sono assunti a carico della Regione autonoma della Sardegna.

ART. 30.

(Agevolazioni in materia di tariffe di trasporto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono prorogate per tutto il

periodo relativo alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

2. La Regione Sardegna è autorizzata ad incrementare, in misura comunque non superiore al 50 per cento, le provvidenze di cui al comma 1 per particolari categorie di prodotti che siano ritenuti essenziali per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge.

CAPO VI

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO A FAVORE DELLA SARDEGNA

ART. 31.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli contenuti nel capo I, nel capo II e nel capo III della presente legge, fatto salvo quanto indicato al comma 4, nonché agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, del comma 2 dell'articolo 29 e dell'articolo 30 si provvede con appositi stanziamenti della legge finanziaria. Tali oneri sono stimati in lire 400 miliardi per il 1989, in lire 420 miliardi per il 1990, in lire 430 miliardi per il 1991, in lire 450 miliardi per il 1992, in lire 460 miliardi per il 1993, in lire 480 miliardi per il 1994, in lire 490 miliardi per il 1995, in lire 510 miliardi per il 1996 e in lire 530 miliardi per il 1997.

2. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati sulla base dello stanziamento dell'anno precedente e di un incremento medio definito in relazione al tasso di inflazione programmato e al tasso di incremento del prodotto interno lordo.

3. All'onere previsto per gli anni 1989, 1990, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro ai fini del bilancio triennale 1988-1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della Regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale ».

4. L'onere finanziario per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 è a carico del bilancio dello Stato e di quello della Regione per le quote di relativa competenza.

5. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'applicazione degli articoli di cui al capo IV, stimato in lire 300 miliardi per il periodo 1988-1997, di cui 300 miliardi di lire relativi al triennio 1988-1990, si provvede con apposito stanziamento e utilizzando l'accantonamento « Piano finanziamento ENEA ».

6. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'applicazione degli articoli di cui al capo V stimati in lire 1.470 miliardi per il periodo 1989-1997, di cui 320 miliardi di lire relativi al biennio 1989-1990, di cui 120 per il 1989 e 200 per il 1990 si provvede a carico del medesimo capitolo 9001 utilizzando l'accantonamento: « Piano decennale di grande viabilità ».